



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E  
CONTROLLO AGROFORESTALE

**Responsabile di settore Lorenzo DROSERÀ**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 21588 - Data adozione: 10/12/2021**

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 -Normativa Fitosanitaria - Comunicazione annuale per l'anno 2022 della situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024653

## IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 'relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il D.lgs n. 19 del 2/2/2021 recante “*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 48 del 26/2/2021, entrato in vigore il 13/3/2021;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”

PRESO ATTO che l’art. 65 del citato Regolamento (UE) 2016/2031 dispone che: “*1. L’autorità competente tiene e aggiorna un registro degli operatori professionali, che operano sul territorio dello stato membro interessato*”;

PRESO ATTO che l’art 66, comma 5 del Regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che gli operatori registrati, ai sensi dell’articolo 65 comma 1, presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche dei dati entro il 30 aprile di ogni anno;

PRESO ATTO che il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. n. 19/2021, stabilisce: “Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

a) ...omissis...;

b) ...omissis...;

c) ...omissis...;

d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;

..omissis...;

l) l’accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

CONSIDERATO che le istanze di registrazione/autorizzazione ai sensi del citato Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.lgs n. 19 del 2/2/2021 sono presentate dagli operatori professionali sul sistema informatico di ARTEA, mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’art. 11 della L.R. n. 45 del 27 luglio 2007 ‘Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola’;

CONSIDERATO quindi che è necessario chiedere agli operatori registrati la conferma o l’aggiornamento della propria situazione produttiva e dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, da presentarsi al Servizio Fitosanitario Regionale in forma di “comunicazione annuale” mediante la DUA sul Sistema informatico di ARTEA;

PRESO ATTO che l’articolo 55, comma 15 del D.lgs. 19/21 stabilisce che: “A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00”;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la comunicazione annuale relativa alla conferma o l'aggiornamento della propria situazione produttiva e dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate' è un presupposto ineludibile per la presentazione nello stesso anno di eventuali comunicazioni od istanze di "Variazione" della situazione amministrativa e produttiva presentate dagli operatori professionali registrati nel RUOP;

RICHIAMATO che l'articolo 56, comma 1, del D.lgs. 19 del 2/2/2021 prevede il pagamento di "Diritti obbligatori" per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione delle piante e dei prodotti vegetali;

RICHIAMATO che l'Allegato III, Sezione III del D. lgs 19 del 2/2/2021 prevede il pagamento dei seguenti "Diritti obbligatori":

- Controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (quota Una tantum).....euro 100,00;

- Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. (quota annuale) ..... euro 25,00;

- Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette (quota annuale) .....euro 50,00;

- Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette (quota annuale).....euro 100,00;

RICHIAMATO l'articolo 56, comma 4, del D.lgs. 19 del 2/2/2021 che stabilisce: "I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare." ;

TENUTO CONTO che gli Operatori Professionali registrati nel RUOP, costituito ai sensi del citato Regolamento (UE) 2016/2031, devono corrispondere i Diritti obbligatori (tariffa fitosanitaria) annuali entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto concerne i Diritti obbligatori dovute per i controlli fitosanitari dei Servizi fitosanitari regionali;

#### DECRETA

- a) per l'anno 2022 gli operatori professionali registrati nel 'Registro ufficiale degli operatori professionali' (RUOP) ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2016/2031, devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il sistema informatico di ARTEA ("Comunicazione annuale") o su altri supporti comunicati dal Servizio stesso, la propria situazione amministrativa, produttiva e l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate nell'anno in corso entro il 30/4/2022;
- b) nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente gli operatori devono indicare i "Diritti obbligatori", pagati ove dovuti entro il 31 gennaio del 2022 e produrre l'attestazione del pagamento stesso per l'anno in corso;

- c) la mancata presentazione della comunicazione nei termini di cui al punto a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 15 del D.lgs n. 19 del 2/2/2021;
- d) gli operatori inadempienti potranno presentare la comunicazione di cui al punto a) nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2022, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui sopra;
- e) in caso di mancata presentazione della comunicazione entro il termine ultimo del 31 luglio 2022, la registrazione nel "Registro ufficiale degli operatori professionali" (RUOP) viene revocata;
- f) le eventuali comunicazioni\istanze di "Variazione" devono essere presentate dagli operatori solo successivamente alla presentazione della comunicazione di cui al punto a) del presente atto;
- g) la presentazione dell'istanza di "Variazione" antecedente alla presentazione della Comunicazione annuale comporta il rigetto dell'istanza stessa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**